

# SCHEMA TECNICA

## REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE RE E RE<sub>T</sub>

375/2019/R/com (\*)

Con il documento di consultazione 375/2019/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti riguardo all'opportunità di *non applicare più la parte delle componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub>* a copertura dei costi derivanti dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) *al gas naturale prelevato per alimentare le unità di produzione termoelettriche a fini della successiva immissione di energia elettrica*.

Per finalità generali di efficienza dei mercati, appare infatti opportuno che certe tipologie di oneri (es. tariffe di trasporto/distribuzione e oneri generali di sistema) vengano applicate solamente all'energia prelevata per usi finali e non a quella prelevata per attività di "trasformazione".

In tale ottica, gli impianti termoelettrici non costituiscono veri e propri "clienti finali" del sistema energetico nel suo complesso, poiché effettuano di fatto una trasformazione di un prodotto energetico (gas naturale) in un altro (energia elettrica).

L'obiettivo del provvedimento è disincentivare il trasferimento dei costi derivanti dal meccanismo dei TEE (cioè le componenti: RE, applicata al gas naturale prelevato dalle reti di distribuzione, e l'equivalente componente RE<sub>T</sub>, applicata al gas naturale prelevato dalle reti di trasporto) sui prezzi dell'energia elettrica, che normalmente avviene (con effetti amplificati) nelle offerte delle unità termoelettriche presentate e accettate nei mercati dell'energia: tale trasferimento di costi comporta distorsioni e conseguenti inefficienze, sia a livello nazionale che europeo, e, in ultima analisi, costi maggiori per i clienti finali del settore elettrico. Infatti,

- nelle ore del giorno in cui il prezzo che si forma sui mercati dell'energia elettrica è determinato dagli impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, il prezzo dell'intera energia approvvigionata risente dell'effetto di trasferimento dell'onere sottostante alle componenti RE/RE<sub>T</sub> applicate ai produttori termoelettrici alimentati da gas naturale: il valore di tali componenti che viene trasferito ai clienti finali elettrici non corrisponde solo all'onere complessivamente sostenuto dai produttori termoelettrici ma è applicato anche all'energia prodotta da altri impianti per i quali non è stata corrisposta alcuna componente RE/RE<sub>T</sub> e all'energia elettrica di importazione.

Poiché tale situazione si verifica molto spesso sul mercato italiano, ne consegue che l'onere effettivamente sostenuto per il meccanismo dei TEE dai clienti finali elettrici è ben superiore all'onere che avrebbe dovuto essere loro trasferito per mero effetto delle scelte allocative compiute dall'Autorità;

- tale ribaltamento di costi induce inevitabilmente anche una rendita inframarginale conseguita da impianti di produzione che, sotto il profilo dell'efficienza energetica, possono utilizzare tecnologie produttive meno performanti (favorendo pertanto la produzione da fonti con maggior impatto ambientale quali, ad esempio, il carbone).

Allocare tali costi, anziché ai gestori di impianti termoelettrici alimentati da gas naturale, direttamente in capo ai clienti finali del settore elettrico, risulterebbe quindi economicamente conveniente per questi ultimi, senza al contempo implicare un aumento dei costi allocati agli altri clienti finali del settore gas.

In maggior dettaglio, il documento di consultazione 375/2019/R/com, prospetta i seguenti orientamenti in merito alle nuove modalità che dovrebbero essere adottate:

- **perimetro dei soggetti e/o dei volumi di gas ai quali possono non venire applicate, in parte, le componenti RE e RE<sub>T</sub>.**

L'esenzione verrebbe applicata in modo non discriminatorio con riferimento a:

- a) produttori termoelettrici "puri", impianti termoelettrici cogenerativi e impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura;
- b) connessi alla rete di trasporto (e quindi soggetti al pagamento della componente RE<sub>T</sub>) o alla rete di distribuzione del gas naturale (e quindi soggetti al pagamento della componente RE);

- **modalità con cui attuare le esenzioni o i rimborsi conseguenti alla mancata applicazione delle componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub>.**

I volumi di gas naturale esentati dal pagamento di tali componenti corrisponderebbero:

- a) alla *totalità* del gas prelevato dai produttori termoelettrici "puri", i cui prelievi di gas sono esclusivamente destinati alla produzione di energia elettrica immessa in rete (soggetti "tipo A");
- b) solo ad *una frazione* del volume di gas prelevato dagli impianti termoelettrici connessi alla rete di distribuzione del gas naturale, parte del quale è invece destinata alla produzione di calore da cogenerazione o di energia elettrica da consumare in sito (soggetti "tipo B e C").

A tal fine, possono essere adottate due modalità alternative:

- a) *ipotesi 1* (approccio misto *ex-ante/ex-post*): i soggetti di tipo A potrebbero venire esentati dal pagamento delle componenti tariffarie, mentre per i soggetti di tipo B e C verrebbe inizialmente applicata la normale regolazione tariffaria salvo successiva restituzione di una parte di quanto corrisposto;
- b) *ipotesi 2* (approccio omogeneo *ex-post*): per tutti i produttori termoelettrici, indipendentemente dalla tipologia a cui appartengono, troverebbe iniziale applicazione la normale regolazione tariffaria, salvo successiva restituzione di quanto corrisposto per una parte delle componenti RE e RE<sub>T</sub>.

- **modalità con cui raccogliere e gestire i gettiti derivanti dalle componenti RE, RE<sub>T</sub> e dall'elemento A<sub>uc7RIM</sub> della componente tariffaria A<sub>RIM</sub>.**

L'implementazione dei nuovi criteri di allocazione dei costi associati al meccanismo dei TEE, garantendo comunque la copertura di tutti gli oneri legati al meccanismo dei TEE, richiede un'articolata modifica delle attuali procedure operative adottate dall'Autorità e dalla CSEA (*Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali*), in particolare per l'alimentazione e per l'utilizzo del Conto elettrico (*Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica*) e del Fondo gas (*Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*).

L'Autorità è orientata a prevedere che le modifiche regolatorie eventualmente derivanti dal presente documento di consultazione trovino applicazione dall'1 gennaio 2021, anche al fine di consentire agli operatori di tenerne conto nella stipula dei contratti di propria competenza.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 31 ottobre 2019.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento